



**Regolamento attuativo dello Statuto**

**CONFINTESA**



## Titolo I - Costituzione, principi, finalità, adesione

**Art.1** - La Confederazione Intesa per l'autonomia Sindacale denominata, per brevità, "**CONFINTESA**" è munita di proprio logo formato da un doppio rombo sovrapposto di cui uno di colore blu e quello antistante di colore giallo contenente la dicitura "**CONFINTESA**" in alto e sotto a caratteri più piccoli su fondo blu, "*per l'autonomia sindacale*" e, sottostante a destra, il tricolore che esce dal bordo circa per metà.

L'obiettivo principale di CONFINTESA è recuperare una reale forma di rappresentanza. Per poter svolgere tale impegno lo statuto confederale si discosta notevolmente da quelli delle altre confederazioni esistenti ed ha come filosofia determinante il libero associazionismo dei territori e delle categorie, in una unità organica e funzionale che si fonda su valori veri di libertà, nonché dell'impegno ad aderire ai principi su cui si fonda CONFINTESA, espresso nei primi articoli dello Statuto.

CONFINTESA è favorevole all'attuazione piena degli art. 39 e 40 della Costituzione. In tal senso, decide spontaneamente di adottare il Manuale per il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.lgs. 231/2001 e smi anche se non previsto come obbligo di legge. La approvazione e le eventuali modifiche e integrazioni successive, sono di competenza del Consiglio Direttivo Confederale.

**Art.2** - CONFINTESA è Organizzazione Sindacale indipendente, apartitica e garante, con le Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti, del principio di indipendenza dai partiti politici. Tale garanzia viene svolta attraverso l'unico mezzo conosciuto dai lavoratori e cioè con una azione sindacale svincolata da ideologie politiche e/o di parte.

CONFINTESA, attraverso il riconoscimento del concetto di fratellanza universale, garantisce a tutti, indipendentemente dal credo religioso, sesso, razza o condizione sociale, uguale diritto di partecipazione all'attività confederale senza alcuna discriminante. Conseguentemente non è accettata l'iscrizione alle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti di coloro i quali appartengono ad associazioni che professano nei loro statuti la discriminazione razziale, religiosa ecc.

CONFINTESA si adopera per la corretta applicazione delle norme contrattuali, condivise dalle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti, affinché trovino applicazioni tutte quelle norme tendenti a tutelare le professionalità nell'ambito di un quadro generale fatto di corrette collocazioni e giuste remunerazioni.

**Art.3** - È compito primario di CONFINTESA fornire a tutte le Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti una organicità della linea rivendicativa e, per tale principio, le piattaforme contrattuali predisposte dalle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti dovranno essere preventivamente depositate presso la Segreteria Generale Confederale per valutarne la coerenza tra loro e con le linee confederali, fermo restando il principio dell'iniziativa che resta in capo alle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti, in quanto riconosciute unico soggetto contrattuale di CONFINTESA nei rispettivi comparti. Qualora la problematica trattata investa campi che vanno oltre il singolo interesse contrattuale di comparto, le linee di indirizzo vanno



indicate dal Consiglio Direttivo Confederale previo parere della Consulta nazionale, e sono vincolanti per tutte le Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti. Nell'ambito della contrattazione nazionale, CONFINTESA rappresenterà sempre ed ovunque tutti i lavoratori ed i cittadini, occupati e non, ai fini della partecipazione alla gestione economica e sociale nei confronti delle varie controparti.

CONFINTESA si doterà di apposito strumento divulgativo a mezzo stampa e/o via telematica anche attraverso apposito dipartimento all'uopo costituito.

La Segreteria Generale Confederale designerà i propri rappresentanti in tutti i consessi in cui sia prevista la rappresentanza, d'intesa con le Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti o le Sedi territoriali interessate e, a tale proposito, cura la gestione di una Anagrafe Nazionale Confederale.

CONFINTESA dovrà coordinare e assicurare alle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti tutte quelle forme minimali di assistenza, anche attraverso apposite convenzioni stipulate con Caf, Patronati, Associazioni di Consumatori, enti vari ecc. che nella società civile assolvono a tali compiti.

CONFINTESA può costituire e/o partecipare società di capitali finalizzate ad erogare servizi anche ai propri iscritti a condizione che sia titolare della maggioranza del capitale sociale.

**Art. 4** – CONFINTESA ha come soci le associazioni costituenti e da quelle che aderiscono successivamente alla sua costituzione, comprese le Sedi territoriali. Le modalità di partecipazione all'organigramma Confederale sono quelle previste nello Statuto di CONFINTESA. Per particolari ed eccezionali motivi di opportunità politico-sindacale, su proposta della Segreteria Generale Confederale, possono essere chiamati a far parte della Segreteria Generale Confederale i Segretari Generali di Organizzazioni Sindacali aderenti.

È incompatibile l'adesione a CONFINTESA e contemporaneamente ad altra Organizzazione Sindacale. Il Consiglio Direttivo Confederale potrà valutare eventuali eccezioni.

La Segreteria Generale Confederale ha la competenza di stabilire la quota associativa annuale, in considerazione dello sviluppo e dell'attività della Confederazione. Tuttavia, l'elemento significativo da tenere in debita considerazione è quello di stabilire una quota tessera moderata anche rispetto a quelle esistenti nel mondo sindacale italiano.

Le Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti hanno l'obbligo di invitare la Segreteria Generale Confederale ai loro lavori, quando all'ordine del giorno siano previsti argomenti di interesse Confederale, pena la nullità della riunione.

Si aderisce a CONFINTESA attraverso una formale richiesta del legale rappresentante della struttura richiedente in cui viene formulata l'accettazione delle regole statutarie e regolamentari di CONFINTESA, nonché i principi ideali sanciti dello Statuto, la dichiarazione di non appartenenza ad altra struttura sindacale e l'accettazione delle quote di tesseramento spettanti. La richiesta va accompagnata da una copia dello statuto in vigore.

Qualora vi fosse già una Organizzazione costituente, equiparata o Organizzazione Sindacale aderente che rappresenta la categoria della struttura richiedente, la Segreteria Generale Confederale inserirà in un unico settore rappresentativo, coordinato da un Segretario Confederale. Le due strutture mantengono la rispettiva autonomia amministrativa e contabile finché, su richiesta delle due strutture, si celebrerà il congresso unificante.



In caso di controversia, tra le due strutture, si farà ricorso Collegio Ispettivo e Arbitrale (C.I.A.). Fino al momento della unificazione delle due strutture esse saranno considerate strutture separate, aventi autonoma amministrazione, tesseramento e contabilità ed il Sindacato maggioritario, ovvero con il maggior numero di iscritti nel comparto che rappresenta, avrà titolo alla rappresentanza legale esterna.

**Art. 5** - CONFINTESA ha titolo a stipulare accordi, convenzioni, patti associativi e quant'altro necessita per la maggiore rappresentatività nei comparti nonché per il miglioramento dei servizi da mettere a disposizione dei propri associati. L'eventuale recesso dal vincolo di adesione a CONFINTESA può essere esercitato unilateralmente sia dalla Confederazione che dalle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti in qualsiasi momento. L'organismo politicamente deputato a prendere tali decisioni adotterà la necessaria delibera di recesso previo invito a partecipare ai lavori. Resta acquisito il pagamento del tesseramento dovuto per l'anno in corso.

Il recesso di Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti dal vincolo di adesione a CONFINTESA fa decadere da ogni carica confederale i membri della Organizzazione Sindacale recedente, con decorrenza dalla delibera di recesso, e tutte le prerogative sindacali che fanno capo alla Confederazione ritornano nella gestione di CONFINTESA.

Il Consiglio Direttivo Confederale è l'organo che delibera il recesso dalle Organizzazioni Sindacali aderenti.

In caso di gravi violazioni dello Statuto Confederale o di azioni lesive del buon nome della Confederazione, la Segreteria Generale Confederale, sentite le motivazioni addotte dalla Organizzazione costituente, equiparata e Organizzazione Sindacale aderente che ha prodotto tali comportamenti decide, a maggioranza dei componenti presenti, la sospensione del rapporto associativo. Il Segretario Generale, contestualmente, convoca il Consiglio Direttivo Confederale per la decisione di merito.

## *Titolo II – Organi*

### **ART. 6 – Organismi statutari**

Sono organi nazionali di CONFINTESA:

- a) Il Consiglio Direttivo Confederale;
- b) Il Presidente;
- c) Il Segretario Generale Confederale;
- d) La Segreteria Generale Confederale;
- e) La Consulta Confederale;
- f) Il Collegio Ispettivo e Arbitrale.

### **ART. 7 - Consiglio Direttivo Confederale.**

Il Consiglio Direttivo Confederale è composto dal Presidente che lo presiede, dal Segretario Generale CONFINTESA, dai Segretari Generali delle Organizzazioni costituenti o equiparate



nonché da 9 (nove) rappresentanti designati dalle Organizzazioni costituenti o equiparate per ciascuna organizzazione, tenuto conto della consistenza associativa e per un numero non superiore a 9 (nove). Il Consiglio Direttivo Confederale, data la sua composizione e autorevolezza, è il massimo organismo deliberante ed è competente a delineare l'indirizzo generale di politica sindacale della Confederazione.

In caso di decisioni inerenti politiche sindacali specifiche, che investono l'interesse di settori che non sono rappresentati nel Consiglio Direttivo Confederale, questo è allargato al Segretario Generale della Organizzazione Sindacale aderente di riferimento. Su tale ordine del giorno il Segretario Generale della Organizzazione Sindacale aderente partecipa con diritto di parola e di voto.

In caso di impedimento a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Confederale da parte di un componente, questi può delegare altro dirigente sindacale della stessa Organizzazione Sindacale.

Il Consiglio Direttivo Confederale è convocato dal Segretario Generale in via ordinaria ed ogni qualvolta viene richiesto da almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo Confederale stesso in regime di autoconvocazione. La convocazione è effettuata tramite pec contenente almeno la data, l'ora il luogo e l'ordine del giorno della riunione.

Il Consiglio Direttivo Confederale ha il compito di verificare la legittimità del rendiconto economico finanziario della Confederazione sulla base del Regolamento amministrativo.

Il Consiglio Direttivo Confederale è considerato valido se all'inizio dei lavori è presente, la maggioranza semplice degli aventi diritto. Le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo Confederale sono valide se votate dalla maggioranza dei presenti (50% + 1) ad eccezione delle modifiche statutarie che debbono essere adottate con la maggioranza favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo Confederale.

#### **Art. 8 - Il Presidente**

Il Presidente di CONFINTESA è eletto dal Consiglio Direttivo Confederale, ogni tre anni, tra i dirigenti sindacali che si sono particolarmente distinti nel sostenere e rafforzare l'immagine ed il prestigio della Confederazione.

In caso di dimissioni o di comportamento indegno, può essere sfiduciato dal Consiglio Direttivo Confederale con deliberazione motivata assunta con i due terzi degli aventi diritto. Con successiva votazione a maggioranza semplice il Consiglio Direttivo Confederale rielegge il nuovo Presidente.

Il Presidente, in quanto rappresenta l'unità di CONFINTESA, è il garante del rispetto delle norme statutarie ed è il Presidente del Collegio Ispettivo e Arbitrale.

#### **Art. 9 - Il Segretario Generale Confederale**

Il Segretario Generale di CONFINTESA è eletto dalla Consulta Confederale e deve risultare iscritto ad Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti a CONFINTESA.

Ha la rappresentanza legale della Confederazione, coordina, e dirige l'attività della Segreteria Generale Confederale.



In caso di necessità o urgenza il Segretario Generale è autorizzato a deliberare per conto della Segreteria Generale Confederale, fermo restando la successiva ratifica.

In caso di dimissioni, impedimento o incompatibilità a svolgere la funzione di Segretario Generale, o rimozione, con provvedimento motivato, dai due terzi del Consiglio Direttivo Confederale, il Vice Segretario Generale con funzione Vicaria assume l'incarico e convoca nel più breve tempo tecnico possibile la Consulta Confederale per eleggere il nuovo Segretario Generale.

Il tempo concesso per tale convocazione non deve superare il mese. In caso contrario il Presidente convoca la Consulta Confederale, con all'O.d.g. l'elezione del Segretario Generale, il primo giorno utile della settimana successiva alla scadenza del mese.

#### **ART. 10 - La Segreteria Generale Confederale**

Sono componenti di diritto della Segreteria Generale Confederale i Segretari Generali delle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti a CONFINTESA firmatari di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per ciascun comparto del Pubblico Impiego, di Area della Dirigenza pubblica e dei contratti sottoscritti con le Associazioni datoriali maggiormente rappresentative del lavoro privato.

Inoltre, partecipa di diritto il legale rappresentante di CONFINTESA Pensionati, qualora il numero degli associati a detto sindacato superi le 30.000 unità.

Il legale rappresentante delle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti aventi diritto a far parte della Segreteria Generale Confederale, può delegare altro componente a mezzo formale delega. In tale caso il delegato s'intende partecipante alla riunione di Segreteria Generale Confederale con mandato pieno.

La Segreteria Generale Confederale nomina direttamente i componenti di associazioni, fondazioni, enti di emanazione o società di capitali dove ha titolo a esprimere i propri rappresentanti, ed ha il compito di proporre i candidati in organismi, sia pubblici che privati, nazionali o internazionali, al Consiglio Direttivo Confederale. Per motivate esigenze di opportunità politica i candidati da proporre possono, in via del tutto eccezionale, anche non essere iscritti a Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti, purché siano valutate degne di ricoprire tali ruoli.

Per l'assegnazione di distacchi e prerogative sindacali di competenza Confederale, verrà redatto apposito regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Confederale, in cui si stabiliranno i criteri di assegnazione dei distacchi, aspettative, e la fruizione di permessi sindacali.

#### **Art. 11 – La Consulta Confederale**

La Consulta Confederale è l'organismo deputato a stabilire la linea politico-gestionale della Confederazione. Essa è composta da:

- Il Presidente di CONFINTESA;
- il Segretario Generale di CONFINTESA;
- il rappresentante legale di ogni Organizzazione costituente, equiparata o Organizzazione Sindacale aderente a CONFINTESA, anche se successivamente alla sua costituzione;



- da un delegato ogni 500 iscritti o frazione superiore a 250 eletto da ogni Organizzazione Sindacale aderente;
- dal rappresentante legale del Sindacato CONFINTESA Pensionati;
- da un delegato ogni 5000 iscritti del sindacato pensionati o frazione non inferiore a 2500, designato dalla Segreteria Generale del Sindacato CONFINTESA Pensionati.

Le Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti i cui iscritti non sono documentabili da tabulati o documentazione probante, hanno titolo ad essere rappresentati nella Consulta unicamente dal loro rappresentante legale.

La Consulta Confederale può cooptare, per rilevanti ed importanti motivi di ordine politico-sindacale, ulteriori delegati che comunque non possono superare un terzo dei componenti eletti dalle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti.

I componenti eletti dalle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti se dimissionari o decaduti, possono essere sostituiti da altro rappresentante della stessa Organizzazione Sindacale su indicazione della stessa. La Consulta Confederale ne prende atto all'inizio di ogni prima riunione utile.

I delegati eletti delle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti, in caso di impedimento a partecipare alla riunione della Consulta non possono essere sostituiti da altro delegato.

In prima convocazione la Consulta Confederale è validamente costituita con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti; in seconda convocazione con la presenza di un decimo degli aventi diritto (quorum costitutivo). La Consulta Confederale delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).

La Consulta Confederale si riunisce, di norma, una volta l'anno, su convocazione del Segretario Generale, a mezzo e-mail, contenente l'ordine del giorno, inviato almeno 15 giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza il tempo di convocazione può essere ridotto a 5 giorni. Ha compiti di supporto nella definizione dell'indirizzo politico di carattere generale per quanto attiene alla fissazione delle strategie di politica sindacale, economica, sociale e del lavoro in particolare in materia di previdenza, contrattazione, ricorso a forme di lotta sindacale su scala nazionale, rapporti con le Istituzioni, nonché per tutte le previsioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti confederali.

### **Art. 12 – Il Collegio Ispettivo e Arbitrale**

Si compone del Presidente di Confintesa e da esperti da lui nominati per le funzioni previste dall'art. 12 dello Statuto. A tal fine può essere suddiviso in più sezioni, operanti autonomamente.

A seguito della sua funzione ispettiva, a fronte di accertata violazione delle norme statutarie e contabili da parte degli enti controllati, dispone i seguenti provvedimenti:

- 1) sospensione della gestione contabile-amministrativa per un massimo di sei mesi;
- 2) multa di un importo non superiore al 10% delle entrate, risultanti dal rendiconto dell'anno precedente, da versare nel Fondo di Accantonamento Solidale (F.A.S.);
- 3) proposta di rescissione del vincolo associativo con la Confederazione (per le Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti);
- 4) proposta di sostituzione dei responsabili (per gli enti Confederali);



- 5) richiesta di convocazione degli Organismi statutari per deliberare sui punti oggetto delle censure.

I provvedimenti sono trasmessi agli interessati, e alla Segreteria Generale Confederale, entro 7 giorni dall'avvenuta ispezione.

Nello svolgimento della funzione arbitrale, il collegio si riunisce su istanza di una delle parti in controversia, ovvero da parte della Segreteria Generale Confederale, ed è composto dal Presidente di CONFINTESA che lo presiede, da due componenti, nominati ciascuno dalle due parti in controversia. Trascorsi 20 giorni dall'invito a procedere alla designazione dell'arbitro, per la parte inadempiente provvederà il Presidente CONFINTESA.

La decisione del Collegio Ispettivo e Arbitrale dovrà essere presa entro 60 giorni dal suo insediamento e la decisione è immediatamente comunicata alla Segreteria Generale Confederale. L'organismo statutariamente competente provvederà al rispetto della decisione adottata dal Collegio Ispettivo e Arbitrale.

Qualora dovessero emergere elementi rilevanti non presentati all'udienza che possano dimostrare che il lodo emesso possa essere rivisto, il Presidente, su istanza di una delle parti interessate, riconvoca entro 15 giorni il Collegio Ispettivo e Arbitrale e decide nuovamente sulla questione. L'iter dell'eventuale nuovo lodo è lo stesso sopra descritto.

### **Art. 13 - Dipartimenti**

CONFINTESA può, attraverso il Consiglio Direttivo Confederale e su proposta della Segreteria Generale Confederale, istituire propri Dipartimenti che hanno il compito di elaborare, curare, suggerire, migliorare tutta l'attività sindacale, elaborando le idee, la promulgazione delle stesse, la difesa degli interessi degli associati, la gestione del tempo libero, la formazione, l'assistenza giuridica sia contrattuale che personale.

## *Titolo III – Amministrazione*

### **Art.14 - Patrimonio**

La gestione del patrimonio di CONFINTESA e delle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti dovrà essere svolta sulla base del Regolamento Amministrativo approvato dal Consiglio Direttivo Confederale. La gestione dovrà, in ogni sua fase, rispondere ai criteri sanciti dal Regolamento Amministrativo.

### **ART. 15 – Incompatibilità**

Sono incompatibili gli incarichi di Presidente, Segretario Generale, Segretario Confederale, tra di loro, e con le cariche direttive nazionali dei partiti politici e dei collegi di magistratura interna delle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti.

C'è altresì incompatibilità tra le cariche sindacali, sia a livello nazionale che periferico di CONFINTESA, per coloro che risultano appartenere ad Associazioni che hanno nei loro statuti ideologie che professano il razzismo, il discrimine del sesso, della religione ecc.

Per quanto non previsto sulle ulteriori incompatibilità, si rimanda al Regolamento di Organizzazione ex d. Lgs 231/01 della Confederazione



#### *Titolo IV – Territorio e Categorie*

##### **ART. 16 – Autonomia giuridica e amministrativa.**

Possono essere costituite Sedi territoriali di CONFINTESA con proprio ordinamento autonomo.

Possono essere costituite, o aderire se già esistenti, organizzazioni sindacali rappresentanti categorie di lavoratori o riferite a CCNL già esistenti, salvo deroghe formalmente espresse dalla Segreteria Generale Confederale. Queste ultime organizzazioni sindacali sono denominate Federazioni.

Tali strutture avranno un proprio Statuto–che dovrà contenere i principi generali fondanti di CONFINTESA, essere compatibile e coerente con lo Statuto e i Regolamenti confederali, fermo restando eventuali diversificazioni che nascono dalle realtà locali o di categoria. L'autonomia amministrativa è regolata dalle norme Statutarie e regolamentari di CONFINTESA.

Il numero dei componenti gli organi statutari dovranno tenere conto delle realtà locali o della categoria rappresentata, ed essere adattati a tali necessità.

Tutte le obbligazioni assunte dalle Sedi Territoriali o dalle Federazioni di categoria, fanno capo a dette strutture, e in nessun caso la Confederazione nazionale può essere chiamata a surroga di obbligazioni, impegni patrimoniali e/o contabili, di qualsiasi natura, assunti a tali livelli.

##### **Art. 17 – Sedi Territoriali**

Gli associati delle Sedi Territoriali CONFINTESA sono gli iscritti alle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti, in servizio sul territorio di pertinenza della Sede Territoriale, a patto che l'Organizzazione Sindacale di appartenenza sia in regola con il tesseramento.

La Segreteria Generale Confederale, specie nel caso in cui si verifichi la presenza di più sedi in uno stesso ambito territoriale, definisce con delibera le competenze, le prerogative confederali, nonché l'ambito territoriale in cui può operare ogni Sede Territoriale, sentita la Sede Territoriale già presente sullo stesso territorio.

Le Sedi Territoriali di CONFINTESA partecipano alle contrattazioni decentrate unitamente alle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti esistenti sul territorio, ed in surroga delle stesse qualora non esistenti, d'intesa con l'organo nazionale dell'Organizzazione costituente, equiparata o Organizzazione Sindacale aderente. Le Sedi Territoriali CONFINTESA controfirmano gli accordi decentrati, d'intesa con le Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti interessate.

Le Sedi Territoriali CONFINTESA assumono la funzione di raccordo tra le Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti esistenti sul territorio di competenza ed hanno l'onere di svolgere attività di proselitismo per la crescita delle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti e per la costituzione di quelle non ancora presenti sul territorio. Di contro, le Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti hanno l'obbligo di dare la massima collaborazione alle strutture decentrate di CONFINTESA per metterle nella migliore condizione di agibilità a poter svolgere i compiti loro assegnati.



Le Sedi territoriali, in quanto strutture aderenti a CONFINTESA, hanno diritto a partecipare, attraverso il loro legale rappresentante, alla Consulta Nazionale.

#### **Art. 17bis – Federazioni di categoria**

Rappresentano i lavoratori di una categoria merceologica o una tipologia di lavoratori di cui esista un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto.

Lo Statuto delle Federazioni di categoria deve contenere:

- l'accettazione dei principi previsti nello Statuto di CONFINTESA;
- l'accettazione delle norme organizzative generali previste dallo Statuto e dai Regolamenti Confederali;
- l'elenco delle categorie merceologiche dei lavoratori rappresentati e le loro tutele.

La domanda di adesione deve essere approvata dalla Segreteria Generale Confederale secondo le norme dello Statuto.

#### **Art. 17ter – Regolamento di coordinamento, indirizzo e controllo della fase congressuale**

È emanato dal Consiglio Direttivo Confederale, all'avvio della Fase Congressuale e contiene le norme indirizzo per il funzionamento dei Congressi Nazionali delle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti e la definizione del calendario dei loro Congressi, dopo aver acquisito il parere della Consulta Confederale.

### *TITOLO V - Scioglimento e liquidazione*

#### **Art. 18 - Scioglimento**

Lo scioglimento di CONFINTESA può essere deliberato esclusivamente dal Consiglio Direttivo Confederale, sempre che la relativa decisione sia assunta con maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo Confederale procede altresì alla nomina di tre liquidatori con attribuzioni conformi alle disposizioni legislative vigenti in materia nonché sulla destinazione delle risorse finanziarie eventualmente risultanti in eccedenza a liquidazione avvenuta, i quali hanno l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Ai sensi della medesima disposizione normativa si stabilisce che le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

#### **ART. 19 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto e dai Regolamenti Confederali, si applicano le norme del Codice civile.